



Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40/2009, n. 25/2013, n. 25/2023, n. 20/2025 e disposizioni normative.”

I Consiglieri regionali

F.to Pierluigi Caputo

F.to Angelo Brutto

F.to Giuseppe Mattiani

F.to Vito Pitaro

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40/2009, n. 25/2013, n. 25/2023, n. 20/2025 e disposizioni normative.”

Relazione illustrativa

L'articolo 1 della proposta di legge interviene anche sulla legge regionale (n. 40/2009) con finalità di coordinamento normativo e razionalizzazione delle procedure.

L'articolo 2 della proposta di legge nasce dalla considerazione che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in attuazione dell'ordinanza nazionale di protezione civile per fronteggiare i danni del ciclone Harry, ha predisposto il Piano Preliminare Speditivo della Compensazione dei Sedimenti, del quale la giunta regionale ha preso atto con la Delibera n. 225 del 18 maggio 2026.

Obiettivi del Piano Mitigazione del rischio sono:

- Interventi urgenti di difesa idrogeologica lungo i corsi d'acqua regionali. Ripascimento delle coste: riutilizzo del materiale sabbioso e dei sedimenti accumulati negli alvei per contrastare l'erosione costiera.

- Riequilibrio ambientale: gestione attiva del bilancio sedimentario e della morfologia dei bacini.

Le indicazioni che sono emerse dal predetto piano hanno indotto a rivedere l'assetto organizzativo relativo alla gestione dei beni del demanio idrico, potenziando i presidi a salvaguardia dei territori interessati e dando attuazione ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in linea con quanto previsto dal piano stesso, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali preposti.

In tale contesto, la Pdl attribuisce ulteriori funzioni ad Azienda Calabria Verde e, precisamente:

- a) le funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni per l'estrazione di materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, fatto salvo l'esercizio di tali funzioni da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria relativamente ai beni del demanio idrico ricadenti nel proprio territorio;
- b) le attività per l'estrazione di materiale in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica e di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico di competenza della Regione, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 17, anche

per il tramite del Consorzio Unico di Bonifica della Calabria. In particolare, si prevede che Azienda Calabria Verde è autorizzata ad effettuare l'attività di estrazione di inerti in attuazione alle previsioni del piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;

c) il rilascio del nulla osta idraulico nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b);

d) la possibilità di sfruttamento economico sostenibile del materiale derivante dall'esecuzione di interventi di mitigazione negli alvei non necessario per interventi di ripascimento delle coste.

Alla funzione di rilascio dei titoli autorizzatori per l'estrazione del materiale inerte dal letto dei fiumi si correla la facoltà concessa a Calabria Verde di riscuotere i canoni; analogamente, la possibilità di sfruttare economicamente il materiale derivante dall'estrazione e non necessario per gli interventi di ripascimento delle coste si correla alla facoltà di Azienda Calabria Verde di riscuotere i relativi proventi, in deroga alle previsioni dell'articolo 18, comma 5 della legge regionale n. 40/2009.

L'articolo 3 interviene sulla legge istitutiva di ARPAL, con finalità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure rispetto alle attività di supporto fornite dalla predetta Agenzia ai dipartimenti della regione Calabria, nelle materie di competenza.

L'articolo 4 reca modifiche alla legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 (Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali) BES, anche in esito alle interlocuzioni intervenute con l'Ufficio Scolastico regionale, per esigenze di coordinamento alle attività già svolte dalle scuole per i ragazzi BES, ai sensi della normativa statale.

L'articolo 5 è finalizzato a costituire un fondo di ingegneria finanziaria destinato a finanziare interventi nel capitale di rischio e strumenti di quasi-equity per sostenere programmi di salvataggio e di ristrutturazione di imprese aventi carattere strategico per il sistema economico e produttivo della Calabria che si trovino in stato di difficoltà economico-finanziaria, al fine di salvaguardarne la continuità aziendale e i livelli occupazionali. Il fondo sarà gestito da Fincalabra s.p.a., che ha l'organizzazione e le competenze per svolgere tale attività, in quanto maturate nell'assolvimento dei compiti di soggetto gestore di fondi di ingegneria finanziaria costituiti con risorse della politica di coesione in più cicli di programmazione regionale. Il fondo è alimentato con risorse finanziarie già disponibili presso Fincalabra, in quanto rivenienti da rientri di altri strumenti di ingegneria finanziaria

ormai chiusi, così come previsto nell'articolo 6, comma 2. La norma, altresì, definisce gli elementi essenziali della misura di intervento, demandando, ad una deliberazione di giunta regionale, la definizione dei criteri dimensionali e settoriali di accesso alla misura, nonché le modalità attuative degli interventi del Fondo. È previsto che gli interventi siano finanziati di norma a condizioni di mercato e, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche a condizioni diverse da quelle di mercato.

L'articolo 6 reca la norma finanziaria. In particolare, il comma 1 – attese le funzioni attribuite ad Azienda Calabria Verde – tende a dotarla di adeguate risorse finanziarie per poter attuare le necessarie misure organizzative nella fase di start up. Il comma 2 dispone la copertura finanziaria delle disposizioni recate dall'articolo 3. Le altre disposizioni della presente proposta di legge non comportano oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norme di carattere ordinamentale.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge atteso il carattere urgente delle norme ivi contenute.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40/2009, n. 25/2013, n. 25/2023, n. 20/2025 e disposizioni normative.”

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia (C/I)	Carattere temporale (A/P)	Importo 2026 (€)	Importo 2027 (€)	Importo 2028 (€)
Art. 1	Modifiche alla l.r. n. 40/2009 (Coordinamento normativo e razionalizzazione procedure)	C	A	3.000.000,00 (complessivo artt. 1-2)	0,00	0,00
Art. 2	Modifiche alla l.r. n. 25/2013 (Coordinamento procedurale)	C	A	0,00 (compreso in Art. 1)	0,00	0,00
Art. 3	Modifiche alla l.r. n. 25/2023 (ARPAL - razionalizzazione e circoscrizione competenze)	C	P	0,00	0,00	0,00
Art. 4	Modifiche alla l.r. n. 20/2025 (Coordinamento istituzionale rete BES e inclusione scolastica)	C	P	0,00	0,00	0,00
Art. 5	Misure in favore delle imprese (Attuazione a valere sulle disponibilità del Fondo Fincalabra)	C	P	0,00	0,00	0,00
Art. 6	Norma finanziaria	//	//	3.000.000,00	0,00	0,00
Art. 7	Entrata in vigore anticipata	//	//	0,00	0,00	0,00
TOTALE				3.000.000,00	0,00	0,00

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

1. Contributo una tantum (Artt. 1, 2 e 6): L'onere di euro 3.000.000,00 è limitato al solo esercizio 2026 quale contributo una tantum per la fase di avvio delle attività ed è integralmente coperto dal Capitolo U9090103201 (Missione 09, Programma 01).
2. Invarianza e neutralità (Artt. 3, 4 e 5): Le disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 5 hanno natura ordinamentale, procedurale o di indirizzo programmatico (a valere sui fondi di ingegneria finanziaria già esistenti) e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Missione / Programma / Capitolo	Anno 2026 (€)	Anno 2027 (€)	Anno 2028 (€)	Totale Triennio (€)
Missione 09 - Programma 01 Capitolo U9090103201 (Risorse autonome di parte corrente)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

- ✓ Contributo una tantum (Artt. 1, 2 e 6): L'onere di euro 3.000.000,00 è limitato al solo esercizio 2026 quale contributo una tantum per la fase di avvio delle attività ed è integralmente coperto dal Capitolo U9090103201 (Missione 09, Programma 01).
- ✓ Invarianza e neutralità (Artt. 3, 4 e 5): Le disposizioni recate dagli articoli 3, 4 e 5 hanno natura ordinamentale, procedurale o di indirizzo programmatico (a valere sui fondi di ingegneria finanziaria già esistenti) e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo regionale.

Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40/2009, n. 25/2013, n. 25/2023, n. 20/2025 e disposizioni normative.”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. n. 40/2009)

1. La legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) è modificata nel seguente modo:

- a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole: “comma 3” sono inserite le seguenti: “lettera a)”;
- b) al comma 2, dell’articolo 11, le parole: “dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “da Azienda Calabria Verde” e le parole: “in conformità ai contenuti del PRAE” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 17”;
- c) al comma 5, dell’articolo 11, dopo la parola: “Comune” sono inserite le seguenti: “, Azienda Calabria Verde”;
- d) al comma 1, dell’articolo 17, le parole: “dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “da Azienda Calabria Verde”, le parole: “, previo parere dell’ORAE,” sono soppresse e dopo le parole: “della Calabria” sono inserite le seguenti: “, del piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti”.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. n. 25/2013)

1. Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 1, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna.) dopo la parola: “montagna” sono inserite le seguenti: “nonché di gestione dei beni del demanio idrico”.

2. Al comma 1 dell’articolo 4:

- a) alla fine della lettera d-bis) la parola: “.” è sostituita dalla seguente: “;”;
- b) dopo la lettera d-bis) sono aggiunte le seguenti:
“d-ter) le funzioni inerenti al rilascio delle autorizzazioni per l’estrazione di materiali inerti presenti nei corsi fluviali e nelle relative aree demaniali di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) e all’art. 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, fatto salvo

l'esercizio di tali funzioni da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria relativamente ai beni del demanio idrico ricadenti nel proprio territorio;

d-quater) le attività per l'estrazione di materiale in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica e di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico di competenza della Regione, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 17, anche per il tramite del Consorzio Unico di Bonifica della Calabria. Azienda Calabria Verde è autorizzata ad effettuare l'attività di estrazione di inerti in attuazione alle previsioni del piano preliminare speditivo della compensazione dei sedimenti approvato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.;

d-quinquies) nei casi previsti alle lettere d-ter) e d-quater) compete ad Azienda Calabria Verde il nulla osta idraulico previsto dalla vigente normativa in materia.”.

- c) al comma 3 dopo la parola: “ecocompatibile” sono inserite le seguenti: “nonché lo sfruttamento economico del materiale estratto in alveo fluviale, il cui utilizzo non è necessario per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”.

3. dopo il comma 3, dell'articolo 12 è inserito il seguente: “3-bis I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d-ter) e comma 3 sono riscossi direttamente da Azienda Calabria Verde. Alle autorizzazioni rilasciate da Azienda Calabria Verde ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, dell'articolo 18 della medesima legge regionale.”.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. n. 25/2023)

1. Nella lettera t), del comma 1, dell'articolo 15, della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 (Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente), le parole: “in coerenza con lo Statuto dell'Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “nelle materie di rispettiva competenza”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. n. 20/2025)

1. La legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 (Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica

degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali) è così modificata:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 3 è abrogato;
- 2) al comma 4 le parole da: “La Regione” a “individua” sono sostituite dalle seguenti: “I dipartimenti regionali competenti in materia di salute, istruzione e welfare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le aziende sanitarie provinciali (ASP), gli UONPIA e gli ambiti territoriali sociali, nel rispetto delle reciproche competenze, individuano”;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) nella rubrica le parole: “APC e con altri” sono soppresse;
- 2) nel comma 1 le parole da: “la conoscenza” a “di altri” sono sostituite dalle seguenti: “l'individuazione precoce degli alunni con” e la parola: “sintonizzare” è sostituita con la parola: “coniugando”;
- 3) al comma 2 le parole da: “la scuola” a “che,” sono sostituite con le seguenti: “nell'ambito dell'osservazione educativa, emergano elementi riconducibili a un possibile bisogno educativo speciale, l'istituzione scolastica informa la famiglia circa l'opportunità di valutare uno specifico percorso educativo che:”;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Misure educative e didattiche per alunni con BES)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, nel rispetto della normativa vigente e nell'esercizio della propria autonomia didattica, le misure educative e didattiche appropriate alla specifica situazione dell'alunno.”;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Misure didattiche per alunni con APC)

1. Nel rispetto della normativa vigente, dei criteri eventualmente definiti a livello nazionale e dell'autonomia scolastica, per gli alunni con alto potenziale cognitivo il team docente o il Consiglio di classe, qualora ne ravvisi la necessità, può predisporre un percorso didattico personalizzato, in accordo con la famiglia, tenendo conto dei bisogni relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini dell'alunno, nonché di eventuali altri bisogni educativi speciali.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, possono promuovere attività di arricchimento e approfondimento, mentoring, gruppi di lavoro e di studio e ulteriori strategie educative finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità degli alunni con APC.”;

e) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. E' istituita, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di istruzione, di concerto con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti competenti in materia di salute e welfare, la Rete di intervento sui BES, di seguito denominata Rete BES, composta da rappresentanti dei Dipartimenti regionali competenti, da un referente dell'ANCI, da rappresentanti servizi UONPIA, da rappresentanti delle ASP, e da un rappresentante dell'USR (Ufficio scolastico regionale) per conto degli organismi che si occupano di BES in ambito scolastico, nonché dalle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori.”;
- 2) al comma 3 le parole: “APC e con altri” sono soppresse;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di funzionamento della Rete BES”;

f) all'articolo 9 son apportate le seguenti modifiche:

- 1) la lettera c) del comma 1 è abrogata;
- 2) alla lettera d) del comma 2 le parole: “tra agenzie educative” sono soppresse;

g) l'articolo 10 è abrogato;

h) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Regione, con il supporto della Rete BES di cui all'art 8, emana le linee guida volte ad agevolare l'effettiva inclusione degli studenti con BES, all'interno di percorsi scolastici, nonché l'inserimento sociale degli stessi, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e della normativa statale vigente.”;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono gli interventi finalizzati all'assistenza degli studenti che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico, con particolare riferimento agli alunni con patologie croniche o transitorie, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all'interno della struttura scolastica e durante le uscite didattiche, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze dei soggetti coinvolti.”;

i) al comma 1 dell'articolo 12 le lettere d) ed f) sono abrogate.

Art. 5

(Misure in favore delle imprese per salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali)

1. La Regione sostiene, mediante interventi nel capitale di rischio e strumenti di quasi-equity, programmi di salvataggio e di ristrutturazione di imprese aventi carattere strategico per il sistema economico e produttivo della Calabria che versino in stato di difficoltà economico-finanziaria, al fine di salvaguardarne la continuità aziendale e i livelli occupazionali, in conformità alla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.
2. La Regione persegue altresì l'obiettivo di tutelare il tessuto produttivo regionale, i marchi storici calabresi e le filiere produttive di rilevanza strategica per il territorio, prevenendo la dispersione di competenze, know-how e livelli occupazionali connessi alla cessazione dell'attività di imprese strategiche.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la costituzione di un fondo di ingegneria finanziaria presso Fincalabra s.p.a.
4. Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese strategiche per il sistema economico e produttivo della Calabria, che si trovano in stato di difficoltà economico-finanziaria e che presentano un programma di ristrutturazione.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 sono stabiliti i criteri dimensionali e settoriali di accesso, ivi compresa l'eventuale individuazione di soglie minime occupazionali.
6. Il Fondo interviene, di norma a condizioni di mercato e, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche a condizioni diverse da quelle di mercato, mediante:
 - a) sottoscrizione di aumenti di capitale sociale (AUCAP);
 - b) sottoscrizione di strumenti di quasi-equity, quali prestiti obbligazionari convertibili (POC), strumenti finanziari partecipativi (SFP) e finanziamenti subordinati;
 - c) acquisizione di partecipazioni, anche totalitarie, al capitale sociale delle imprese beneficiarie, mediante gli strumenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) erogazione di contributi a fondo perduto, strettamente connessi e proporzionati al mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa beneficiaria, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e comunque solo in aggiunta agli interventi di cui alle lettere a), b) o c).

7. Fincalabra s.p.a. è autorizzata ad acquisire, mediante gli strumenti di cui al comma 6, lettere a) e b), anche partecipazioni totalitarie al capitale delle imprese beneficiarie, qualora ciò risulti necessario ad assicurare la continuità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e, in particolare, qualora non sia possibile individuare, a esito di apposita ricognizione di mercato, un socio attuale o un co-investitore indipendente disposto a partecipare all'operazione con risorse proprie nella misura ritenuta congrua secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di giunta regionale. Le partecipazioni di Fincalabra s.p.a., comprese quelle totalitarie, hanno in ogni caso carattere temporaneo. Fincalabra s.p.a. permane nel capitale delle imprese partecipate per un periodo massimo di cinque anni dall'acquisizione, ovvero per il minor periodo necessario al risanamento dell'impresa, secondo il piano di dismissione (way-out) definito nel programma di ristrutturazione. La dismissione avviene, decorso tale periodo o al raggiungimento degli obiettivi di risanamento, mediante procedure trasparenti, competitive e non discriminatorie.

8 L'intervento del Fondo non può in alcun caso essere utilizzato quale strumento per il mero ripianamento delle perdite pregresse dell'impresa beneficiaria, in assenza di un programma di ristrutturazione.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale, approva una deliberazione recante i criteri e le modalità attuative degli interventi del Fondo, ivi compresi:

- a) i criteri per la qualificazione delle imprese strategiche e delle imprese in difficoltà;
- b) i criteri e le soglie per l'accertamento della congruità del co-investimento privato;
- c) i criteri di quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale;
- d) le procedure istruttorie e i termini per la presentazione delle domande e per la valutazione dei programmi di ristrutturazione;
- e) le modalità di dismissione delle partecipazioni e degli strumenti di quasi-equity acquisiti dal Fondo.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste agli articoli 1 e 2 della presente legge, quantificati in € 3.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte, quale contributo una tantum per la fase di avvio delle

attività, con le risorse allocate sul capitolo U9090103201, Missione 9, Programma 01 del bilancio regionale 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge si provvede con le risorse disponibili sui conti correnti dedicati di Fincalabra s.p.a. per un ammontare complessivo di € 22.247.597,63, rivenienti dalle restituzioni effettuate ai fondi di ingegneria finanziaria regionali che risultano essere chiusi e che, conseguentemente, sono libere da vincoli di destinazione. Il Fondo è rimpinguato con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili per effetto della quantificazione degli ulteriori rientri dei fondi di ingegneria finanziaria di cui al primo periodo. Al Fondo possono essere, inoltre, destinate, ulteriori risorse finanziarie nell'ambito della politica di coesione, in quanto compatibili e nel rispetto delle relative procedure di programmazione, al fine di assicurare l'attuazione della misura in coerenza con i fabbisogni che saranno rilevati.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.